RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 MAGGIO 1948, N. 483, CONTENENTE MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 31

Estinzione del processo per inattività delle parti

Il testo dell'art. 307 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 307 (Estinzione del processo per inattivita' delle parti). - Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'art. 166, ovvero, se, dopo la, costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue. "Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo. "Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresi' qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a sei. "L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa e' dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita".

Versione in vigore dal 15 ottobre 1950, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile
Estremi	Legge 14 luglio 1950, n. 581
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ratifica-del-decreto-legislativo-5-maggio-1948-n-483-contenente/art-31-estinzione-del-processo-per-inattivita-delle-parti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it